

I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

- **Nozione:** I diritti della personalità sono i diritti che tutelano la persona umana nei suoi valori essenziali, sono cioè posti a presidio degli interessi primari della persona.
- **Art. 2 Cost.:** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo sono dunque necessariamente garantiti dall'ordinamento: la tutela di tali interessi spetta sia ai cittadini italiani che agli stranieri.
- **Atipicità dei diritti della personalità:** vengono tutelati non solo i diritti della personalità espressamente contemplati dalla Costituzione o dalla legge (nome, integrità fisica, salute, onore ecc.), ma anche quegli interessi primari della persona che vengono a manifestarsi di pari passo con l'evolversi della società. Es.: il diritto all'oblio.
- I diritti della personalità vengono tradizionalmente ripartiti in due categorie:
 - ❖ **I diritti di rispetto:** inerenti alla sfera individuale del soggetto, che i consociati sono tenuti a non ledere (vita, integrità fisica, onore, riservatezza).
 - ❖ **I diritti di solidarietà:** interessi primari della persona, la cui realizzazione dipende dall'osservanza di un determinato comportamento da parte di un altro soggetto (ad es.: diritto al mantenimento del figlio nei confronti dei genitori; diritto all'assistenza spettante a ciascun coniuge verso l'altro).
- **La tutela civile dei diritti della personalità.** Dal punto di vista civilistico, la tutela accordata al soggetto che lamenta la lesione di un diritto della personalità può essere di due tipi: risarcitorio e inibitorio.
 - ❖ **La tutela risarcitoria** mira ad accordare un risarcimento al soggetto che ha subito il danno: risarcimento che può essere individuato per equivalente (cioè tradursi nella corresponsione di una somma di denaro) o accordato in forma specifica (ripristino della situazione preesistente al verificarsi della lesione).
 - ❖ **La tutela inibitoria** si traduce invece nella sentenza del giudice che condanna l'autore del comportamento lesivo a desistere, in futuro, dall'attuazione di quella condotta.